

INDIRIZZO (UE) 2022/67 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 6 gennaio 2022****che modifica l'indirizzo (UE) 2021/830 relativo alle statistiche sulle voci di bilancio e alle statistiche sui tassi di interesse delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2022/1)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 5.1, 12.1 e 14.3,

considerando quanto segue:

- 1) L'articolo 11, paragrafo 2, dell'indirizzo (UE) 2021/830 della Banca centrale europea (BCE/2021/11) ⁽¹⁾ dispone che le banche centrali nazionali (BCN) possono concedere deroghe agli operatori segnalanti relativamente a taluni indicatori con riferimento alle informazioni statistiche da segnalare in relazione alle statistiche sui tassi di interesse delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/34) ⁽²⁾.
- 2) Gli indicatori in relazione ai quali possono essere concesse deroghe ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, dell'indirizzo (UE) 2021/830 (BCE/2021/11) dovrebbero essere allineati con l'articolo 17, paragrafo 3, dell'indirizzo BCE/2014/15 della Banca centrale europea ⁽³⁾, abrogato dall'indirizzo (UE) 2021/835 della Banca centrale europea (BCE/2021/16) ⁽⁴⁾ con effetto dal 1° febbraio 2022.
- 3) È necessario far sì che gli articoli 12, paragrafo 1 e 15, paragrafo 6, dell'indirizzo (UE) 2021/830 (BCE/2021/11) siano più precisi con riguardo, rispettivamente, ai riferimenti agli operatori soggetti agli obblighi di segnalazione statistica e alle condizioni in base alle quali il Comitato esecutivo può esercitare i propri poteri delegati per concedere o revocare l'autorizzazione ad applicare la soglia di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c).
- 4) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2021/830 (BCE/2021/11).

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

*Articolo 1***Modifiche**

L'indirizzo (UE) 2021/830 (BCE/2021/11) è modificato come segue:

1. all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:
«2. Le BCN possono concedere deroghe relativamente a uno dei seguenti obblighi di segnalazione statistica con riferimento a tassi di interesse e volumi di operazioni relativi a prestiti garantiti da garanzie reali o personali a società non finanziarie:

⁽¹⁾ Indirizzo (UE) 2021/830 della Banca centrale europea, del 26 marzo 2021, relativo alle statistiche sulle voci di bilancio e alle statistiche sui tassi di interesse delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2021/11) (GU L 208 del 11.6.2021, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51).

⁽³⁾ Indirizzo BCE/2014/15 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (GU L 340 del 26.11.2014, pag. 1).

⁽⁴⁾ Indirizzo (UE) 2021/835 della Banca centrale europea, del 26 marzo 2021, che abroga l'indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2021/16) (GU L 208 del 11.6.2021, pag. 335).

